

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER GLI ACCESSI STRADALI, PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LE AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione);

D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 11 del 10 febbraio 2010

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 22, 26 e 27 del D. Lgs 30 aprile 1992 n°285 è istituito il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per gli accessi stradali e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

2. A norma dell'art. 23 del Codice della Strada e del collegato art. 53 del Regolamento di attuazione dello stesso è istituito il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista dalla viabilità di competenza.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per li accessi stradali e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio come di seguito riportato.

2. Disciplina inoltre il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza.

In particolare disciplina:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione e autorizzazione;
- la classificazione in categorie per importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche;
- le misure di tariffa ed i criteri per la determinazione del canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Viterbo, gli accessi stradali, sia carrabili che a raso.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, compresi impianti, condutture e cavi e l'esposizione di impianti pubblicitari.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali – e pertanto restano esclusi - i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia proprietaria della strada.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

2. In caso di con titolarità della concessione, il canone sarà frazionato proporzionalmente tra i contitolari della concessione secondo quanto risulta dagli atti concessori.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE DI IMPAINTI PUBBLICITARI POSTI LUNGO ED IN VISTA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 07.08.1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nell'ipotesi di domanda incompleta o qualora l'Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, unitamente agli elaborati presentati, verrà restituita al richiedente.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, alla competente Direzione provinciale.

2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;

b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza

ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;

d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità della superficie;

e) durata dell'occupazione;

f) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;

g) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;

h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso;

i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.

3. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, dalle norme tecniche, allegato C, parte integrante per presente Regolamento.

4. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

Art. 7 bis

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente della Direzione competente designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.

2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.

3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale

4. E' fatta salva la competenza della Direzione Area Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

6. I dipendenti della Direzione Area Viabilità - appositamente individuati con atto dirigenziale - vigilano sull'applicazione del presente regolamento e della legge sul territorio provinciale e provvedono alla redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi oggetto della concessione e/o autorizzati nonché all'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.

Art. 8

Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:

a) versamento degli oneri a titolo di spese d'istruttoria in relazione al tipo di occupazione;

b) versamento degli oneri per il rilascio di eventuale apposito cartello segnaletico per gli accessi e dell'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo art. 9;

c) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 27;

d) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull'originale del provvedimento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

2. Unitamente al provvedimento di concessione o autorizzazione verrà consegnato al richiedente eventuale apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Per quanto attiene gli impianti pubblicitari è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, una targhetta facilmente accessibile, con le indicazioni specificate nell'allegato C Norme Tecniche.

Art. 9

Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale

1. Il rilascio, il rinnovo e la conferma di provvedimenti prevede il pagamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda, oltre alle spese relative al rilascio della targa segnaletica di cui al precedente art.8.

2. In caso di diniego del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese d'istruttoria.

3. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.

4. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;

b) codice fiscale o partita IVA;

c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;

d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;

e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;

f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;

g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;

h) gli obblighi del titolare del provvedimento.

2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza provinciale può determinarsi in massimo 29 anni, secondo quanto disposto all'Art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni per mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di anni 3 (tre) e sono rinnovabili secondo quanto stabilito all'art. 52, comma 6, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

3. L'autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.

4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.

5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:

- a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
- f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
- g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
- h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;
- i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 12 - Titolarità della concessione: successione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione è strettamente personale e viene rilasciato unicamente alla proprietà dell'area su cui insiste l'occupazione; ne è pertanto vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al proprietario dell'impianto; nel caso di gruppi di preinsegne, di cui all'art. 48, comma 3 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, devono costituire oggetto di unica autorizzazione

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda

mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di voltura. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al cedente.

3. Il successore e/o subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione provinciale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.

2. La revoca della concessione o autorizzazione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione provinciale può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 14

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 15

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;

- b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dalla Direzione che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 16

Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta alla competente Direzione dell'occupazione effettuata;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.

Art.18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta a partire dalla quale è possibile richiedere il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.

3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

CAPO III

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 19

Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
- entità della superficie occupata;
- entità superficie espositiva del messaggio (per impianti pubblicitari)
- durata dell'occupazione;
- tipologia della concessione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 20

Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificate con Deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con entrata in vigore delle stesse a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il canone occupazione suolo pubblico, per gli accessi stradali ed il corrispettivo dovuto per gli impianti pubblicitari sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale di competenza provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono suddivisi in due categorie.

Art. 22

Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

2. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.

3. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:

a) passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera di modifica visibile oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;

b) accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);

c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate;

d) distributori di carburanti e accessi a distributori di carburanti

Per gli accessi a servizio dei distributori di carburanti il canone è determinata moltiplicando la larghezza degli/dell'accesso/i che consentono/e di accedere all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Nel caso di distributori di carburante con area di servizio realizzata su proprietà provinciale, la determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico è effettuata sulla base della superficie demaniale occupata.

e) impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello. Ai fini del pagamento del canone non viene considerata l'occupazione del suolo pubblico effettuata mediante l'eventuale controventatura a sostegno dei mezzi pubblicitari.

Art. 23

Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante

dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia.

2. Per pubblici servizi devono intendersi quelli in diretto contatto con l'utenza privata. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 – **tariffa base** - ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.

4. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi è ammessa la stipula di apposite convenzioni che regolamentino i rapporti con la Provincia, anche in relazione alla classificazione della strada, ferme restando le modalità della domanda.

Art. 24

Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nelle tabelle allegate è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 25

Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B1.

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B2.

Art. 26

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.

2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 27

Esenzioni dal pagamento del canone

Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto.

Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;

b) occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;

c) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;

d) occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

e) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;

f) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;

h) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;

i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;

j) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;

k) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;

l) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

m) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;

n) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;

o) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;

p) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;

q) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;

r) occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l'ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi;

- s) segnaletica prevista dall'art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- t) insegne di esercizio;
- u) segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi anche se corredata da forme di messaggi pubblicitari.
- v) Le occupazioni effettuate da ONLUS;

Art. 28

Nuove esenzioni

1. Per le occupazioni configurate come accessi stradali ad uso civile ricadenti all'interno del centro abitato dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti il canone viene totalmente esentato.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro i termini di legge, mediante versamento su conto corrente postale con l'indicazione espressa della causale;

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;

3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.

4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o, nel caso il servizio venga dato in concessione, al concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, a mezzo di bollettino prestampato recapitato al domicilio del concessionario a mezzo posta e su apposito conto corrente postale, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, ai cinquanta centesimi.

5. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

6. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo ed il secondo anno di vigenza del presente Regolamento, il termine ultimo per il pagamento del canone in unica soluzione, previsto è fissato entro il 30 Aprile.

7. Per importi superiori a € 500,00, ed a richiesta del soggetto interessato, il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti e temporanee, può essere effettuato in quattro rate trimestrali ciascuna di eguale importo e con scadenza alla fine dei mesi di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre di ogni anno.

7. Art. 30

Penalità e sanzioni

1. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di

una penalità pari al 100%.

2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 31.

4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale – individuate come abusive ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento - si applica:

5. a titolo di indennità – ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 – un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;

6. a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria – ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, co. 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 – il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.

7. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.

8. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, co. 4 e 5 e 23, co. 11 e ss. del D. Lgs. N°285/92 e ss. mm. ii.

Art. 31

Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.

2. Il presente articolo non trova applicazione nei casi previsti dal co. 6 del precedente articolo per le quali si applica la disciplina delle impugnazioni prevista dal Codice della Strada.

Art. 32

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla competente Direzione, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

Art. 32 bis

Prescrizione

Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria provinciale afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 34

Norme finali e transitorie per il riordino degli impianti pubblicitari

1. Si dovrà provvedere, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al riordino delle concessioni, con particolare riferimento ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari presenti lungo le strade di competenza della Provincia di Viterbo.

2. Tale riordino, previo censimento degli impianti esistenti lungo ciascuna strada, si atterrà ai seguenti criteri:

- a) individuazione dei cartelli autorizzati in regola con il C.d.S. ;
- b) individuazione dei cartelli autorizzati, ma non più in regola con il C.d.S.;
- c) individuazione dei cartelli abusivi;
- d) individuazione degli spazi utili per la ricollocazione dei cartelli;
- e) nuovo posizionamento dei cartelli autorizzati riferendosi all'ordine cronologico di rilascio dell'autorizzazione;
- f) nel caso in cui le posizioni disponibili siano inferiori agli impianti autorizzati censiti, gli impianti in esubero saranno collocati su altri tronchi; le posizioni saranno assegnate a ciascuna impresa in proporzione alle autorizzazioni possedute, fermo restando un minimo di almeno un impianto sull'intera arteria;
- g) i cartelli abusivi dovranno essere rimossi, a cura dell'impresa pubblicitaria, dietro semplice comunicazione dell'Amministrazione Provinciale entro i termini assegnati; decorso tale termine provvederà la Provincia con le modalità previste dalla legge.
- h) gli impianti rimossi a cura della Provincia saranno custoditi dalla stessa per un periodo massimo di mesi 6 (sei), ponendo a carico dell'autore della violazione le spese di rimozione e di custodia quantificate secondo l'importo stabilito nell'elenco prezzi della Provincia. Decorso tale termine il materiale verrà distrutto o utilizzato secondo le necessità dell'amministrazione.

3. durante il periodo di riordino necessario allo svolgimento del riordino è sospeso il rilascio di nuove Autorizzazioni ad eccezione delle insegne di esercizio, dei segnali di cui all'art. 134 e 136 e degli impianti pubblicitari di servizio oltre agli impianti a carattere temporaneo, quali striscioni, locandine, standardi e simili;

4. dietro presentazione di domanda per ogni singolo impianto possono essere rinnovate, a titolo precario e provvisorio, le autorizzazioni ancora valide in attesa del riordino del settore.

5. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

6. a decorrere dalla data di cui al precedente comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste dal presente regolamento.

FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO I SEGUENTI ALLEGATI A - B - C - D :

Allegato A - Classificazione delle strade:

- categoria 1

- categoria 2

Allegato A1 - Tariffe e Canoni

Allegato B - Norme tecniche

Allegato C - Distanze per la collocazione di impianti pubblicitari

ALLEGATO A - Classificazione delle strade – Viene mantenuta la suddivisione attuale delle strade in due categorie e la classificazione delle Strade Provinciali così come da precedente Regolamento TOSAP.

- categoria 1

- categoria 2

ALLEGATO A1 – Tariffe e canoni Occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Tariffe base applicate per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico.

TB1 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 1 = € 27,00

TB2 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 2 = € 22,00

Determinazione del canone da applicare per gli accessi stradali

Per la determinazione del canone dovuto per gli accessi carrai, siano essi considerabili passi carrabili (con opere o modifiche del piano stradale) o accessi a raso, si applicherà la seguente formula:

TBA x CMA x m

Dove:

TBA = tariffa base accessi, corrispondente al 50% del valore della tariffa base applicata alle occupazioni di suolo pubblico. La tariffa cambia in base alla categoria di importanza della strada sul quale l'accesso ricade.

CMA = coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale

m = m di apertura dell'accesso (la misura dell'accesso, viene arrotondata all'unità di misura superiore)

TBA: tariffa base accessi. La tariffa base relativa agli accessi si distingue in TBA1, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 1 e TBA2, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 2.

$$TBA1 = TB1 \times 0,5 = € 27,00 \times 0,5 = € 13,50$$

$$TBA2 = TB2 \times 0,5 = € 22,00 \times 0,5 = € 11,00$$

CMA: coefficienti moltiplicatori per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale

Accesso stradale a uso agricolo *coefficiente 0,90*

Accesso stradale a uso civile *coefficiente 1,10*

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività fino a 20 dipendenti *coefficiente 1,30*

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività con più 20 dipendenti *coefficiente 1,50*

Accesso stradale a distributore di carburante *coefficiente 1,40*

Tenendo conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone sarà necessario applicare la seguente formula :

TBA x CMA x m di apertura accesso

Esempi :

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 0,90 \times 1,00 = € 12,15$
Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 0,90 \times 1,00 = € 9,90$
Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,10 \times 1,00 = € 14,85$
Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $11,00 \times 1,10 \times 1,00 = € 12,10$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,30 \times 1,00 = € 17,55$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su

S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 1,30 \times 1,00 = € 14,30$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,50 \times 1,00 = € 20,25$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 1,50 \times 1,00 = € 16,50$
Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,40 \times 1,00 = € 18,90$
Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 1,40 \times 1,00 = € 15,40$

Determinazione del canone dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza.

Per la determinazione del canone annuale dovuto per l'esposizione di impianti pubblicitari si applica la tariffa base per la superficie espositiva del mezzo. La misura della superficie espositiva viene arrotondata all'unità di misura superiore. Per le preinsegne, la tariffa viene applicata ad unità e non in base alla superficie espositiva.

Nel caso di mezzi pubblicitari in vista della strada ma ricadenti su proprietà privata, il canone viene applicato in ragione del 70%.

Sono esentate dal pagamento del canone, ma devono comunque avere l'autorizzazione alla Provincia, le insegne di esercizio.

Tariffe mezzi pubblicitari in vista della strade e ricadenti su suolo provinciale

Tipologia mezzo	Tariffa applicata strade categoria 1	Tariffa applicata strade categoria 2
Insegne di esercizio	Esente	Esente
Pre-insegne (frecce)	€ 60,00 cad.	€ 40,00
Cartelli pubblicitari	€ 60,00 mq	€ 40,00 mq
Segnali di indicazione di servizi utili	€ 60,00 cad.	€ 40,00 cad.
Segnali turistici alberghieri di territorio	€ 60,00 cad.	€ 40,00 cad.

Tariffe mezzi pubblicitari in vista della strada ma ricadenti su proprietà privata

Tipologia mezzo	Tariffa applicata strade categoria 1	Tariffa applicata strade categoria 2
Insegne di esercizio	Esente	Esente
Pre-insegne (frecce)	€ 42,00 cad.	€ 28,00 cad.
Cartelli pubblicitari	€ 42,00 mq	€ 28,00 mq
Segnali di indicazione di servizi utili	€ 42,00 cad.	€ 28,00 cad.
Segnali turistici alberghieri di territorio	€ 42,00 cad.	€ 28,00 cad.

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (art. 23 Regolamento)

Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Soc. erogatrici di servizi pubblici

Categoria 1 = € 0,19 x nr. Utenti (€ 0,19= 20% tariffa unitaria)

Categoria 2 = € 0,16 x nr. Utenti (€ 0,16= 20% tariffa unitaria)

Occupazioni permanenti soprassuolo	Coeff.	Unità	Tariffa cat. 1	Tariffa cat. 2
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 9,45	€ 7,70
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	0,30	MQ	€ 9,00	€ 6,60
Seggiovie –f univie	3,00	KML	€ 81,00	€ 66,00
Occupazioni permanenti sottosuolo				
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 9,45	€ 7,70

ALLEGATO B – Norme tecniche

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali (provinciali), si adotteranno le norme previste dal D.L.vo 285 del 30.4.92 (Codice della Strada)e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 (Regolamento di Attuazione) e successive modifiche ed integrazioni , nonché quelle ritenute opportune dai competenti Uffici della Provincia.

Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta.

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti.

Necessitano di preventiva **concessione** tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come:

- apertura o modifica di accessi, o diramazioni;
 - apertura accessi ad impianti carburanti;
 - tombatura fosse laterali;
 - occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea;
 - installazione di impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della provincia.
- Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.

Necessitano di preventiva **autorizzazione** opere come:

- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- piantumazioni di qualsiasi tipo;
- installazione mezzi pubblicitari in aree private;

- scavi e depositi di qualsiasi tipo;
- occupazioni con palchi , banchi di vendita ed altro.

Necessitano **di Nulla-Osta tecnico**:

- ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati , compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.);
- realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;
- pensiline per attesa mezzi di linea;
- installazioni di postazioni autovelox;
- intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;

tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Sono, ancora, soggette a comunicazione all'Amministrazione Provinciale tutte le costruzioni, demolizioni, ampliamenti di fabbricati, in fregio a strade ricadenti all'interni di P.R.G. .

Si considerano **permanenti** le seguenti opere:

1. chioschi, edicole, casotti e simili;
2. pensiline, vetrine portanti pubblicità;
3. passi carrabili che interessino strade o marciapiedi;
4. occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti, quali acqua, gas, energia elettrica e simili;
5. occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci;
6. occupazione di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti;
7. occupazione suolo e sottosuolo di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Si considerano occupazioni **temporanee** quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze.

Si riassumono nelle seguenti:

1. ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali;
2. banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari;
3. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica;
4. parchi divertimento per spettacoli viaggianti;
5. arredi, compreso recinti con piante ornamentali all'esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali;
6. pali porta insegne, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari, locandine e simili
7. parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati , eccedenti le aree già occupate;
8. materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico.

Condizioni e durata

Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap.

Nel disciplinare di concessione o autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento, nonché la durata dello stesso ed l'ammontare del canone.

Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate opposizioni, in forma scritta, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento.

La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse.

La validità delle **concessioni** per occupazioni di uso privato **può determinarsi in massimo 29 anni**.

La validità delle **autorizzazioni per impianti pubblicitari è stabilita in 3 anni**, dalla data del rilascio.

La validità delle occupazione del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari.

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate salvo diritti di terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse, con facoltà della Amministrazione concedente di apportare modifiche, imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane, sempre, a carico del concessionario. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Amministrazione Provinciale.

L'inottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione o autorizzazione, può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.

Accessi diramazioni e recinzioni

Nel rilasciare i permessi di accesso si adatterà il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare ad ogni proprietà; qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art.22, comma 9, del C.d.S. l'autorizzazione verrà rilasciata subordinatamente alla realizzazione delle opere particolari previste nell'art. citato.

In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati.

Il rilascio dell'autorizzazione per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura è subordinata anche alla realizzazione di parcheggi.

Le autorizzazioni saranno rilasciate con l'obbligo da parte dei titolari di realizzare e mantenere le opere necessarie, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico della strada, né le caratteristiche planoaltimetriche.

Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie o acque sulla sede stradale.

L'apertura di nuovi accessi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità, anche interna.

Dovrà, inoltre, essere garantita sufficiente visibilità, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia della zona interessata, con indicazione dell'accesso;
- estratto di mappa catastale;
- stralcio urbanistico;
- planimetria d'insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell'accesso;
- elaborati grafici progettuali, in scala 1:100 o 1:50. comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- eventuale concessione edilizia;
- copia dell'autorizzazione precedente, in caso di modifiche;
- attestazione del versamento per spese di segreteria e sopralluogo.

Condutture longitudinali e trasversali aeree

Le condutture aeree sono soggette alle norme previste all'art.66 del D.P.R. 495 , precisando che il franco di sicurezza indicato al comma 9 , viene richiesto, per le strade regionali, di mt. 1,00 , mentre l'altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è di mt. 7,00.

La Provincia si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture secondo quanto previsto all'art.28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetri, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della linea aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progressive chilometriche;
- sezioni in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale;
- relazione tecnica, con motivazioni in caso di richiesta di deroga dalle norme di cui all'art.66;
- documentazione fotografica.

Condutture sotterranee longitudinali e trasversali - allacciamenti

L'uso del suolo stradale e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti o altri impianti, viene consentita solo in caso di assoluta necessità, quando è stata riscontrata la materiale impossibilità di provvedere diversamente.

Le condutture in percorrenza dovranno essere collocate in corrispondenza delle cunette stradali e solo quando particolari condizioni lo rendano necessario potranno essere autorizzate in banchina o sotto il piano viabile.

La profondità, rispetto alla quota del piano viabile, dell'estradosso dei manufatti a protezione dei tubi, se posti sotto la carreggiata, sia negli attraversamenti che nelle percorrenze, non può essere inferiore a mt.1,00.

Gli eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità.

Le condutture in attraversamento devono essere posizionate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunneling, e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale.

La Provincia, per motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di trasferire in altra sede le condutture e gli impianti; i termini per le modalità di esecuzione e le spese relative sono preventivamente concordate tra le parti. Tra la Regione/Provincia ed i maggiori Enti preposti alla erogazione e gestione di servizi, ENEL, TELECOM, AZIENDE GAS, ecc., possono essere stipulate convenzioni che prevedano particolari condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetria, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della percorrenza, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, gli attraversamenti, gli allacciamenti e le relative progr.ve km.che;
- sezioni trasversali, in scala adeguata, in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l'esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle tubazioni, la sezione di scavo da eseguire, oltre all'indicazione delle quote della strada e del terreno, inclusi i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d'arte;
- sezioni longitudinali, scala adeguata, per pose di servizi in attraversamento o allacciamento, con le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell'opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica.
- Per gli impianti di pubblica illuminazione occorre indicare la esatta progressiva chilometrica di ogni singolo punto luce, con numero sufficiente di sezioni trasversali per rappresentare la variazione dello stato dei luoghi dalla quale devono risultare la distanza dei pali dal piano viabile e l'altezza degli stessi rispetto alla quota dello stesso piano viabile.

Devono inoltre essere prodotti calcoli di verifica statica delle fondazioni e dei pali.

Muri di sostegno

- Planimetria catastale 1:2000;
- Planimetria d'insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall'opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l'estesa, in ml, dell'opera da realizzare sul fronte strada;
- Il confine della proprietà e la distanza dell'opera da realizzare dal confine di proprietà stradale.
- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente;
- Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata;
- Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell'avvenuto deposito al Genio Civile;
- Titolo di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica.

Recinzioni

- Planimetria catastale con evidenziati i confini della proprietà;

- Planimetria d'insieme, stato attuale-modificato e sovrapposto, 1:200/1:100, con indicazione della strada, progressiva Km.ca di inizio del lotto, estesa sul fronte strada della zona interessata dalla richiesta;
- Sezione trasversale, stato attuale e modificato, con indicata l'altezza della recinzione e distanza della stessa dal confine di proprietà stradale;
- Presenza di eventuale accesso alla proprietà dalla strada regionale o provinciale ed autorizzazione dello stesso.

Occupazione permanente suolo (camerette, pozzetti Telecom - cabine Enel - installazione antenne telefonia installazione edicole, pensiline, ecc.)

- Planimetria catastale con indicazione dell'area della quale si chiede l'occupazione;
- Planimetria d'insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata, l'area da occupare e la relativa superficie e l'esatta progressiva km.ca della localizzazione;
- Sezione trasversale che rappresenti l'ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Titolo del richiedente;
- Documentazione fotografica;

Occupazione temporanea (attività edilizia quali ponteggi, banchi per la vendita ambulante, ecc.)

- Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l'ubicazione del area di cui si chiede l'occupazione ed il confine della proprietà privata;
- Planimetria d'insieme, con evidenziata la superficie di suolo pubblico di cui si chiede l'uso, l'esatta progr.va Km.ca dell'area interessata dall'intervento richiesto;
- Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
- Periodo per il quale si chiede l'occupazione espresso in giorni;
- Documentazione fotografica.

Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi

E' vietata la realizzazione di accessi per impianti carburanti:

- in corrispondenza di incroci, diramazioni o accessi di particolare importanza, a distanza minore a mt.95 (ridotta a mt.12 nei centri abitati) misurati dall'estremità dell'accesso più vicino;
- lungo tratti di strada con raggio di curvatura inferiore a mt.300;
- in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- a distanza inferiore a mt.95 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a mt.100.

La distanza di sicurezza dall'imbocco e dall'uscita delle gallerie rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in mt.150.

Gli accessi su strada per impianti carburanti devono tassativamente essere in numero di due, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile; le dimensioni sono individuate in relazione alla tipologia dell'impianto.

Sull'aiuola spartitraffico delimitata da un cordolo rialzato non possono essere impiantati segnali di qualsiasi tipo, tranne l'insegna su palo indicante il logo della società, o il totem con riportati i servizi offerti ed i prezzi praticati se trattasi di impianti unidirezionali.

E' consentita la messa a dimora di essenze vegetali a condizione che l'altezza delle stesse sia mantenuta costantemente ad un'altezza di mt. 0,70.

La distanza minima da rispettare per la ubicazione dei serbatoi interrati, come pure per i sostegni della pensilina, è di mt.3,00 dal confine della proprietà stradale.

La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere, per qualità, tipo e portanza, non inferiore a quella della sede stradale adiacente; lo stesso vale per gli accessi che devono essere attestati, senza soluzione di continuità, con la carreggiata stradale.

La pavimentazione dell'area adibita al rifornimento sarà realizzata con materiali adeguati alle norme vigenti in materia.

Dovrà essere garantita la continuità ed integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza che venga alterata la sezione idraulica delle stesse. E' vietato in ogni caso lo scarico ed il convogliamento delle acque di qualsiasi genere provenienti dall'impianto, nelle opere di presidio idraulico della strada.

I piazzali degli impianti devono essere recintati, con cordolo continuo, per tutto il perimetro; non è consentito che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività.

Stazioni di servizio su strade a due corsie – tipologia

Gli impianti devono essere realizzati su un piazzale avente fronte su strada della lunghezza fissa ed invariabile di mt.60 ed adeguata profondità in relazione ai servizi presenti nell'area, tale da garantire le esigenze di sicurezza inerenti le manovre e le soste dei veicoli.

Gli accessi saranno di lunghezza pari a mt.15 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di mt.30. Il ciglio verso strada dell' aiuola, di larghezza minima di mt. 0,80 e massima mt. 1,50, deve essere ubicato, di norma, a non oltre mt. 2,00 dal ciglio bitumato della strada ed in allineamento con gli arginelli stradali o con il ciglio esterno della banchina stradale.

Sul piazzale possono essere installati gli erogatori, i serbatoi, la pensilina, impianto di lavaggio, chiosco prefabbricato della superficie massima di mq. 26 compreso servizi igienici, per ricovero gestore e per attività inerenti la vendita dei carburanti e oli lubrificanti. Tali tipologie possono essere integrate, al di là della fascia inibita alle edificazioni, D.M. 1.4.68 nr.1404, tutt'ora vigente, da locali adibiti ad officina, bar, ristoranti, motels e comunque attività connesse con l'esercizio del rifornimento rivolte sia al mezzo che alla persona.

La superficie del chiosco prefabbricato, insistente sulla fascia di rispetto, può essere aumentata di mq 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo per tipo di prodotto.

Stazioni di rifornimento con gasolio – tipologia

Restano invariate le condizioni di cui al punto precedente; si può, però, consentire il potenziamento con gasolio, per sole autovetture, per tale categoria di impianti se ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitate e nelle zone all'interno delle comunità montane, dove non è possibile, per ragioni geografiche, aumentarne il fronte.

Possono pertanto accedere all'impianto unicamente i mezzi inferiori ai 35 q.li. Gli erogatori del gasolio possono essere dotati unicamente di self-service a bassa portata.

Stazioni di rifornimento senza gasolio – tipologia

Tali impianti, da installare unicamente sulla viabilità ordinaria, devono essere realizzati su piazzali aventi fronte su strada di lunghezza compresa tra mt. 25 e 30, con profondità adeguata, dotati di due accessi di larghezza compresa tra mt.7,50 e 10 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile di mt.10. Le caratteristiche e la posizione dello spartitraffico sono le stesse di cui ai punti precedenti. Il chiosco prefabbricato adibito all'uso precedentemente indicato, dovrà avere una superficie massima di mq.15 compresi servizi igienici.

E' consentita l'installazione di lavaggio automatico, senza opere murarie in elevazione, se la superficie del piazzale risulti maggiore a mq.500.

Per tale categoria di impianti è vietata la costruzione, o installazione in locali preesistenti, di officine, autorimesse, bar, ristoranti ecc.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia generale con indicazione dell'area;
- planimetria catastale con evidenziata la proprietà del richiedente e certificato catastale;
- titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- planimetria, scala adeguata, dello stato dei luoghi, estesa per almeno mt. 500 sulle quattro corsie, e mt. 200 sulla viabilità ordinaria, con evidenziata l'ubicazione dell'impianto e gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti;
- pianta particolareggiata e quotata, stato attuale e modificato, dell'impianto e degli accessi, scala 1.200, con riportato oltre ai fabbricati esistenti o previsti, lavaggio, ponte sollevatore, numero ubicazione capacità dei serbatoi, numero e tipo di erogatori, proiezione pensiline;
- sezioni trasversali, stato attuale e modificato, dell'area interessata, compresa la sede stradale e sue pertinenze, scala 1:200, in corrispondenza dell'asse dell'impianto e degli accessi;
- profilo longitudinale del tratto di strada interessato dall'intervento per un'estesa di ml 500 da ambo i lati degli accessi;
- schema di smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall'area dell'impianto, con indicate tipo e diametro delle tubazioni e collocazione rispetto alla quota del piano viabile;
- documentazione fotografica;
- particolari delle opere che si intendono eseguire per la costruzione degli accessi, dello spartitraffico e delle corsie;
- progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all'interno dell'area,
- copia conforme della concessione edilizia;
- copia conforme della autorizzazione petrolifera
- relazione tecnico-descrittiva.

Impianti pubblicitari

La disciplina della pubblicità sulle strade in gestione alla Provincia di Viterbo si applica nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285 e dagli articoli 47/58 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495.

Definizione mezzi pubblicitari

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.

Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.

Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.

Si considera striscione o locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto, le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.

Si considera segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Si identifica impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta.

Si considera impianto pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che attività non individuabile nelle precedenti definizioni; può avere sia luce propria che indiretta.

Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e i mezzi pubblicitari citati all'art. 1, ubicati fuori dei centri abitati, non possono superare la superficie di mq. 6,00 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie massima di mq. 20,00.

All'interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali.

La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq. 50,00.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.

Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.

Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30.

E' ammesso il collocamento, su un'unica struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne, a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e colori di fondo.

La segnaletica relativa agli itinerari delle strade del vino, dell'olio extravergine e dei prodotti agro-alimentari dovrà essere conforme alla Legge Regionale nr. 45 del 5.8.2003.

Caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

I cartelli, i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose collocate lungo od in prossimità di strade, fuori dai centri abitati, non possono avere luce intermittente né di intensità superiore a 150 lumen al mq; non devono in alcun caso provocare abbagliamento.

Le sorgenti luminose in genere, ad eccezione delle insegne di esercizio, non possono avere forma di disco o di triangolo e deve essere adottata particolare attenzione nell'uso dei colori, limitando in particolare il rosso ed il verde.

In corrispondenza di intersezioni regolamentate da impianto semaforico è vietato, ad una distanza inferiore a 300,00 ml, l'uso del rosso, verde e giallo intermittente nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, ubicati a meno di mt.15,00 dal limite esterno della carreggiata.

La croce rossa o verde illuminata è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di soccorso e ambulatori medici

Preinsegne

Le preinsegne devono essere installate nel raggio di km 5 dalla sede dell'attività cui si riferiscono.

È consentita di collocare, su unico sostegno, fino a 6 preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano stesse dimensioni e caratteristiche cromatiche con esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi.

Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche di cui al disciplinare tecnico indicato all'Art.79, comma 8, del DPR 495/92; in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

E' ammesso il collocamento di una sola preinsegna per senso di marcia o in alternativa una bifacciale in corrispondenza dell'intersezione che conduce all'attività.

Segnali turistici e di territorio - Servizi utili

I segnali turistici, di territorio e quelli che forniscono indicazioni utili devono essere conformi a quanto riportato negli Art. 134 e 136 del DPR 495/92; per quanto riguarda i segnali di indicazione di attività industriali, artigianali o commerciali, fuori dei centri abitati, si devono utilizzare unicamente segnali che indichino collettivamente la zona; le singole attività ed insediamenti dovranno essere indicati esclusivamente all'interno della "zona artigianale", "zona industriale" o "zona commerciale".

Tali segnali (fig. Il 296 DPR 495) possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.

I segnali dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate agli Art. 78, comma 2 e 3, Art. 92, Art. 125 ed Art. 128 del D.P.R. 495/92.

I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendono installare i suddetti segnali, dovranno acquisire la preventiva concessione/autorizzazione da parte di quest'ultimo ed i manufatti collocati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente capoverso.

E' consentito, fuori dai centri abitati, in caso di particolare ubicazione isolata di attività industriali, commerciali o artigianali, l'impiego di segnali di indicazione di "attività singola" con lo scopo fondamentale di rendere un servizio utile, e quindi facilitare gli utenti, per il reperimento della sede stessa; ciò sarà consentito unicamente nel caso non esista alcuna

altra forma di indicazione della località sede dell'attività e solo quando l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che non opportunamente segnalata provocherebbe gravosi intralci alla circolazione.

Tale segnale di indicazione isolato non deve interferire con la visibilità della segnaletica stradale e devono quindi essere rispettate le distanze di cui al C.d.S.; il segnale potrà essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km dallo stesso.

I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, Art. 136 del Regolamento, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso.

E' vietato l'abbinamento ai segnali citati di qualsiasi forma pubblicitaria, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.

L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Ubicazione e distanze

L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'Art. 51 del regolamento di attuazione del C.d.S. e nel rispetto di quanto riportato nell'allegato E, parte integrante del presente regolamento.

Le distanze di cui al precedente capoverso non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che vengano rispettate le condizioni dell'Art. 23 del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapetonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51.

Lungo le strade la Provincia si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare manufatti che per caratteristiche e tecniche di progettazione e funzionamento, assolvano alla duplice funzione di "spazio pubblicitario" ed "impianto pubblicitario di servizio", anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.

Segni orizzontali sono consentiti:

- nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade tipo C o F, e pari al 3% per strade tipo A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed accessi.

Concessioni Autorizzazioni Nulla-Osta

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo ed in vista le strade regionali e provinciali è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Il soggetto interessato all'autorizzazione deve presentare domanda alla Provincia corredata dagli allegati indicati nelle presenti norme tecniche.

Ogni domanda dovrà essere riferita ad un singolo impianto. La collocazione di impianti pubblicitari in fregio a strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione

inferiore a 10.000 abitanti, formalmente delimitati secondo le disposizioni di legge, è subordinata alla autorizzazione del Comune previo Nulla-Osta della Provincia.

Divieti

La posa in opera di cartelli e mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, è sempre vietato nei seguenti casi:

- sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo della viabilità);
- sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
- in corrispondenza di intersezioni;
- lungo l'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore a mt. 250, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sotto i ponti;
- sui sottopassi e cavalcavia sia stradali che ferroviari, nonché sulle relative rampe di raccordo;
- sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza e sui pannelli fonoassorbenti; nelle zone soggette a dissesto idrogeologico.

Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Vincoli culturali ed ambientali

Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Targhe identificative

Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:

- Amministrazione rilasciante;
- Titolare concessione;
- Numero e data della concessione;
- Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx);
- Data di scadenza.

Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Documentazione a corredo della domanda:

- Stralcio planimetrico aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progr.va km.ca del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;
- Planimetria d'insieme con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
- Sezione trasversale in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e, estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;

- Nulla-osta rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
- Atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata;
- Autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di impianto richiesto;
- Relazione tecnico descrittiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
- Titolo del richiedente;
- Bozzetto indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
- Documentazione fotografica, almeno una foto per ogni senso di marcia;
- Per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;
- Eventuale copia dell'autorizzazione, se già esistente, per rinnovo della concessione o variazione di messaggio.

Le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto.

ALLEGATO C –

DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI – VERSIONE MODIFICATA

- Mt. 3,00 dal limite della carreggiata o dall'esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;
- Mt. 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;
- Mt. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art.104/123);
- Mt. 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
- Mt. 150,00 prima dei segnali di indicazione (art.124/136);
- Mt. 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- Mt. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 mt;
- Mt. 250,00 prima delle intersezioni;
- Mt. 100,00 dopo le intersezioni;
- Mt. 200,00 dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia.

Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse rispettino le indicazioni di cui all'Art. 23 del C.d.S; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00.

E' consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l'installazione di un solo cartello con i numeri utili (comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km, 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.

Per tutte le tipologie di intervento dovrà essere inoltrata alla Provincia domanda corredata di elaborati grafici prodotti in 3 copie, formato A 4, esattamente quotati in ogni parte del progetto; tali elaborati progettuali saranno sottoscritti dal proprietario e da un tecnico abilitato alla professione che ne attesti la conformità ai luoghi.

Tariffe applicate per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, per gli accessi stradali e per l'esposizione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza della Provincia di Viterbo - tariffe 2010			
Tipologia occupazione	unità di misura	categoria 1	categoria 2
Occupazione suolo permanente	mq	€ 27,00	€ 22,00
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	mq	€ 9,00	€ 6,60
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in soprassuolo	mq	€ 9,45	€ 7,70
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in sottosuolo	mq	€ 9,45	€ 7,70
Seggiovie - funivie	Kml	€ 81,00	€ 66,00
Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Soc. erogatrici di servizi pubblici	unità. x nr. utenti	€ 0,19	€ 0,16
accessi pedonali	mq	€ 0,00	€ 0,00
accessi stradali a uso civile	mq	€ 14,85	€ 12,10
Accessi stradali a uso agricolo	mq	€ 12,15	€ 9,90
accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con meno di 20 dipendenti	mq	€ 17,55	€ 14,30
accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con più di 20 dipendenti	mq	€ 20,25	€ 16,50
accessi stradali a distributori carburante	mq	€ 18,90	€ 15,40
Cartelli pubblicitari ricadenti su suolo provinciale	mq	€ 60,00	€ 40,00
Cartelli pubblicitari ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	mq	€ 42,00	€ 28,00
Preinsegne ricadenti su suolo provinciale	cad.	€ 60,00	€ 40,00
Preinsegne ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	cad.	€ 42,00	€ 28,00
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su suolo provinciale	cad.	€ 60,00	€ 40,00

Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	cad.	€ 42,00	€ 28,00
Segnali turistici alberghieri di territorio ricadenti su suolo provinciale	cad.	€ 60,00	€ 40,00
Segnali turistici alberghieri di territorio ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	cad.	€ 42,00	€ 28,00

Modalità di determinazione del canone dovuto per gli accessi stradali

Tipologia accesso	Coefficiente	tariffa base categoria 1	tariffa base categoria 2	tariffa al mq categoria 1	tariffa al mq categoria 2
accessi stradali a uso civile	1,1	13,5	11	14,85	12,1
accessi stradali a uso agricolo	0,9	13,5	11	12,15	9,9
accessi stradali a uso ind.art.comm. attività fino a 20 dipendenti	1,3	13,5	11	17,55	14,3
accessi stradali a uso ind.art.comm. attività con più di 20 dipendenti	1,5	13,5	11	20,25	16,5
accessi stradali a distributori di carburante	1,4	13,5	11	18,9	15,4